

versitari col proposito di contribuire al progresso della scienza, e di portare nella scuola media il prestigio di una maggiore autorità e di una più larga preparazione.

Ora con l'emendamento che avevo proposto all'articolo 3 e che il ministro ha benevolmente accolto, e con quello che la Commissione ha creduto di proporre all'articolo 43, questa ingiustizia viene ad essere mitigata, ma non interamente soppressa in quanto che temo che gli attuali assistenti, passando alle cattedre di scuole medie, vengano ancora a trovarsi in condizione di inferiorità rispetto ai loro colleghi, che dopo la laurea sono passati senza altro all'insegnamento secondario.

Vi sarebbe perciò ancora una contraddizione tra il riconoscimento teorico del valore dell'assistente universitario ed il trattamento reale che verrebbe fatto a chi vi dedica le proprie energie. Mi permetto quindi di pregare l'onorevole ministro e gli onorevoli colleghi di accogliere il mio emendamento; tanto più che è nota la grave crisi che travaglia oggi l'assistente universitario ed è noto come sia reso ormai molto difficile il reclutamento di questo personale.

Tale difficoltà porta gravissimo danno agli Istituti, al progresso scientifico e all'alta cultura, che oramai è diventata un esclusivo privilegio di chi dispone di propri mezzi di fortuna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Pregherei l'onorevole Gortani di non insistere nel suo emendamento, poichè esso toccherebbe l'avvenire, non più la liquidazione del passato, e porterebbe alla conseguenza che nel computo degli aumenti quinquennali dovrebbe tenersi conto del servizio prestato da assistente, e secondo i casi si proseguirebbe la carriera con uno stipendio maggiore e diverso da quello cosiddetto iniziale di ruolo, così che gli stipendi sarebbero calcolati in scadenze e con un computo diverso da quelli per gli altri insegnanti dello stesso concorso. Quando si inizia la carriera di insegnante della scuola media mediante il concorso si entra allora nella carriera, ed entrando da allora è naturale che gli stipendi ed i quinquenni procedano per tutti in eguale misura.

L'emendamento dell'onorevole Gortani creerebbe dunque non solo una difficoltà,

ma anche una differenza di computo, in niuna guisa giustificato.

Per quanto riguarda il passato tutto questo venne liquidato, per le ragioni che ella ha benissimo comprese; ma con l'emendamento si verrebbe a porre una regola per l'avvenire relativamente al computo dei quinquenni, creando, ripeto, una differenza tra gli insegnanti che si presentano al medesimo concorso, differenza che non sembra giustificata.

Per la questione del collocamento a riposo si computano tutti i servizi resi allo Stato; ma sotto l'aspetto del computo dei quinquenni la misura deve essere unica e la carriera deve procedere per tutti nelle stesse condizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Gortani, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro insiste nel suo emendamento?

GORTANI. Certamente non posso dichiararmi soddisfatto di quanto ha detto l'onorevole ministro, perchè si viene a questa conclusione: che per ovviare ad una sperequazione se ne compie una maggiore. Si evita infatti una differenza di trattamento fra i diversi vincitori di uno stesso concorso, ma si viene a sancire l'ingiustizia di retribuire meno chi ha consacrato alcuni anni della propria attività a perfezionarsi negli studi superiori in confronto di chi, appena conseguita la laurea, ha cercato la via più facile e più lucrosa.

Prego quindi l'onorevole ministro di dare almeno affidamento che si cercherà di tener conto di questa diversità di preparazione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso assolutamente dare un affidamento in una questione di tesoro e di imputazione di quinquenni.

GORTANI. Per deferenza all'onorevole ministro ritiro il mio emendamento e mi limito a invocare lo studio di opportuni miglioramenti alle condizioni degli assistenti universitari.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non mancherò di farlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

« All'articolo 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142, è sostituito il seguente:

« Gli aumenti quinquennali di stipendio, di cui all'articolo precedente, oltre che essere dati per anzianità nei periodi stabiliti